



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1072 del 2010, proposto da:  
Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop., rappresentato e  
difeso dall'avv. Alfredo Bianchini, con domicilio eletto presso  
Alfredo Bianchini in Venezia, Piazzale Roma, 464;

***contro***

Comune di Valdagno, rappresentato e difeso dagli avv. Enrico  
Tonolo, Nicola Zampieri, con domicilio eletto presso Enrico Tonolo  
in Venezia, San Marco, 4590;

***per l'annullamento***

del verbale n. 1 dd. 14.4.2010 delle operazioni di gara con procedura  
negoziata per l'affidamento dell'incarico professionale di  
progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori,  
misura e contabilità, coordinamento sicurezza in fase di

progettazione ed esecuzione, pratica e conseguimento CPI in relazione ai lavori di restauro e riqualificazione funzionale edificio Manzoni in Comune di Valdagno; della nota prot. b. 12796/2010GDL/sp dd. 1.4.2010, con la quale il Presidente della Commissione di Gara ha comunicato alla ricorrente l'esclusione dalla gara disposta dalla Commissione con verbale n. 1; del verbale n. 3 dd. 6.5.2010 delle operazioni di gara con procedura negoziata per l'affidamento dell'incarico professionale di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, pratica e conseguimento CPI in relazione ai lavori di restauro e riqualificazione funzionale edificio Manzoni in Comune di Valdagno; della nota prot. b. 15927/2010 GDL/sp dd. 11.5.2010;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Valdagno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 gennaio 2011 la dott.ssa Alessandra Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO

Espone la ricorrente, società cooperativa Politecnica Ingegneria e

Architettura, di aver partecipato in qualità di mandataria del RTP avente come mandante lo Studio Under Ground di Bologna, alla gara indetta dal Comune di Valdagno con bando di gara n. 3646 del 4.2.2010, successivamente rettificato, per l'affidamento dei “servizi tecnici professionali di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento e sicurezza in progettazione ed esecuzione, pratica per il conseguimento CPI per i lavori di Restauro e riqualificazione funzionale edificio Manzoni in Comune di Valdagno”.

Con il presente ricorso l'istante si duole della disposta esclusione dalla gara, dovuta, così come riportato nel verbale di gara n. 1 del 14.4.2010, all'accertata esistenza, sul Casellario informatico dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, di un'annotazione eseguita in data 19.11.2009 ed avente ad oggetto la comminata sanzione ex art. 48 D.lgs. n. 163/2006 della sospensione per un mese dalla partecipazione alle gare per aver reso false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dichiarati al fine di partecipare alla procedura.

La disposta esclusione si ricollega alla previsione contenuta nel bando di gara, al paragrafo 9.A.1, il quale prescriveva che l'offerta dei concorrenti fosse corredata da dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. 445/2000 recante : p) dichiarazione di non aver reso false dichiarazioni nell'anno antecedente la data del presente bando in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle

procedure di gara e, per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati dell'Osservatorio”.

Avverso il provvedimento impugnato sono state dedotte due censure di illegittimità :

- per violazione dell'art. 38, lettera h) del D.lgs. n. 163/06, in quanto i fatti, per i quali è stata disposta a carico della ricorrente l'annotazione sul Casellario Informatico, risalgono al novembre 2007, quindi ad una data antecedente di oltre due anni quella di pubblicazione del bando di gara (4.2.2010), circostanza quanto meno suscettibile di rilevare entro i limiti dell'errore scusabile, essendovi diverse interpretazioni proprio riguardo al computo dell'anno di riferimento, se riferito all'epoca di commissione dei fatti o a quella dell'avvenuta annotazione;

- per violazione e/o falsa applicazione della medesima norma , sotto diverso profilo, in quanto le sanzioni inflitte alla ricorrente ex art. 48 (pagamento di € 1500,00 e sospensione dalla partecipazione alle gare per un mese), risultavano già scontate alla data di partecipazione alla gara : qualora si intendesse che il periodo di interdizione dalla partecipazione alle gare fosse pari ad un anno dall'annotazione, non avrebbe alcun senso la disposta graduazione della sanzione ad un solo mese di sospensione.

In buona sostanza, secondo l'assunto difensivo di parte ricorrente, decorso il periodo di interdizione, nessuna norma impediva alla società di partecipare alla gara, né la obbligava alla dichiarazione circa

eventuali precedenti false dichiarazioni, sanzionate nei termini sopra descritti, laddove risalenti all'anno precedente la pubblicazione del bando di gara.

L'amministrazione intimata si è costituita in giudizio, contestando i motivi di doglianza dedotti in ricorso, rilevando in modo particolare come la disposta esclusione sia dipesa direttamente dalla mancata osservanza della prescrizione contenuta nel bando di gara (peraltro non censurata), che imponeva la dichiarazione circa la presenza di annotazioni risalenti all'anno antecedente alla pubblicazione del bando, ossia sulla base delle risultanze ricavabili dai dati dell'Osservatorio.

Di conseguenza, ha concluso la difesa resistente, il provvedimento impugnato è stato determinato unicamente dall'omessa/falsa dichiarazione e non dalle ragioni per le quali è stata disposta a suo tempo l'annotazione.

Con ordinanza cautelare n. 449/2010, confermata in sede di appello, è stata respinta la richiesta di sospensione del provvedimento impugnato.

Nelle more del giudizio è intervenuta l'aggiudicazione definitiva della gara, così come disposta dall'amministrazione comunale con determina n. 891/2010, comunicata alla ricorrente con nota dell'8.11.2010.

A fronte della mancata tempestiva impugnazione di detto provvedimento, conclusivo della procedura di gara, la difesa del

Comune ha eccepito l'improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse, non residuando in capo all'istante alcun vantaggio concreto derivante dall'annullamento del provvedimento di esclusione, essendo venuta meno la possibilità di conseguire il bene della vita identificato con l'affidamento del servizio.

A tale eccezione ha replicato la difesa istante, evidenziando la persistenza dell'interesse all'annullamento del provvedimento di esclusione con riguardo agli effetti dallo stesso derivanti, in modo particolare agli automatismi previsti dalla legge in relazione alle comunicazioni all'Autorità di Vigilanza ed ai loro effetti.

All'udienza del 19 gennaio 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

## DIRITTO

Il Collegio, pur rilevando – con riguardo all'eccezione di sopravvenuta improcedibilità del ricorso opposta dalla difesa resistente, a seguito della mancata impugnazione della determina di aggiudicazione definitiva della gara – che nella specie possa persistere un interesse alla definizione del giudizio, tenuto conto delle implicazioni derivanti dai provvedimenti che possono essere assunti a carico della ricorrente, per effetto del provvedimento di esclusione, da parte dell'Autorità di Vigilanza, ritiene, superata in ogni caso l'eccezione preliminare, che il ricorso non sia meritevole di accoglimento.

Come già anticipato in fase cautelare - ove è stato evidenziato come

la prescrizione contenuta nel bando di gara (peraltro di per sé non censurata) imponesse ai concorrenti di effettuare la dichiarazione circa l'eventuale esistenza di annotazioni a proprio carico, così come risultanti dai dati dell'Osservatorio - la disposta esclusione è dipesa non dai fatti che all'epoca avevano dato luogo alla suddetta annotazione o dall'annotazione in sé, bensì dalla mancata dichiarazione di tale circostanza da parte del concorrente in gara.

Al riguardo le prescrizioni del bando erano chiare, imponendo, a pena di esclusione, la dichiarazione di non aver reso false dichiarazioni nell'anno antecedente la pubblicazione del bando, così come risultanti dai dati dell'Osservatorio, omissione che, sempre per espressa previsione del bando, sarebbe stata sanzionata con l'esclusione dalla gara.

Stanti le prescrizioni contenute nel bando di gara e ribadito che, così come previsto dall'art. 75 del DPR n. 445/2000, il comportamento omissivo del dichiarante trova sanzione nella decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, nel caso di specie l'esclusione dalla gara è unicamente dipesa dal fatto che la ricorrente ha ritenuto di non dover dichiarare la presenza di annotazioni, avvenute nell'anno precedente alla pubblicazione del bando di gara.

A tale specifico riguardo, tenuto conto delle doglianze dedotte in ricorso, va precisato che - condividendo l'orientamento più recente che ricollega l'effetto interdittivo al momento dell'annotazione e non

all'epoca dei fatti che l'hanno originata, onde assicurare la certezza degli effetti stessi, quale conseguenza dell'avvenuto esaurimento dello specifico procedimento davanti l'Autorità – così come richiesto dal bando, andavano dichiarate le annotazioni presenti nell'anno antecedente la pubblicazione del bando, a nulla rilevando l'epoca in cui erano stati commessi i fatti che hanno dato luogo all'annotazione ed all'irrogazione della relativa sanzione.

Invero, proprio in considerazione del fatto che la ricorrente aveva già provveduto a pagare la sanzione pecuniaria ed a scontare il mese di sospensione, nessuna ulteriore interdizione poteva essere imposta a suo carico e quindi per i fatti che la stessa aveva l'obbligo di dichiarare, per effetto delle prescrizioni del bando, comunque non avrebbe potuto subire ulteriori restrizioni e quindi essere esclusa dalla gara.

Diversamente, l'esistenza, peraltro incontestata, delle annotazioni dell'Osservatorio (risalente al 2009), ha determinato l'inevitabile esclusione dalla gara per effetto ex se dell'omessa dichiarazione.

Né, come sottolineato dalla difesa resistente, può dirsi violato l'art. 48 – sulla base dell'assunto per cui la sanzione interdittiva risultava già scontata e una diversa interpretazione avrebbe comportato un illegittimo prolungamento dell'interdizione, vanificando così la graduazione della sanzione inflitta - poiché, lo si ribadisce ancora una volta, l'esclusione non è dipesa dalle ragioni che hanno portato all'annotazione né dall'annotazione stessa, bensì unicamente



dall'omessa dichiarazione circa la sua esistenza.

Per tutte le considerazioni sin qui espresse il ricorso va respinto.

Sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione fra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Antonio Borea, Presidente

Claudio Rovis, Consigliere

Alessandra Farina, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/02/2011

## IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)